



In sintesi

Con l'adozione delle proposte di modifica al framework Solvency II, la **Commissione ha aperto la consueta procedura di breve consultazione sui testi pubblicati** (c.d. "Have your say") della durata di 8 settimane (scadenza il 23 dicembre).

Allo stesso tempo, **EIOPA** ha pubblicato un comunicato con i propri commenti alle proposte, esprimendo il **proprio apprezzamento** in particolare per: i) lo sviluppo di un **Insurance and Resolution Framework**, ii) l'inclusione di **strumenti di carattere macroprudenziale** e di elementi legati alla **sostenibilità** e al rischio di **cambiamento climatico**; iii) il rafforzamento del **principio di proporzionalità**.

Accoglie negativamente, invece, la decisione della Commissione **di rimuovere** le considerazioni sull'illiquidità ai fini dell'aggiustamento della volatilità (c.d. **illiquidity ratio**) e **gli allentamenti relativi** alla calibrazione del **Risk Margin** e del **requisito patrimoniale per il rischio di tasso di interesse per scadenze lunghe**, ritenute dall'Autorità potenziali fonti di rischi per la stabilità delle compagnie.

Il 20 ottobre EIOPA ha, poi, organizzato (in collaborazione con la BCE) un **workshop sul tema del reporting assicurativo**, alla luce delle novità legate al processo di revisione e alla consultazione da poco terminata sugli ITS.

Si segnalano, infine: la **conclusione della consultazione EIOPA in materia di vigilanza sulle imprese in run-off**; la **pubblicazione di due nuovi report** dell'Autorità, rispettivamente, sull'approccio all'implementazione della **transizione verso i tassi IBOR** e sulle **misure di risanamento e risoluzione delle crisi**; la pubblicazione del **Bollettino Statistico IVASS** sui dati Solvency II al 30 giugno 2021 e il **report annuale EIOPA** sulle assicurazioni europee.

Indice

In sintesi

Le principali novità

- o Review 2020: Stato dei lavori
- o EIOPA: Commenti al pacchetto di proposte Solvency II della Commissione
- o BCE-EIOPA: Workshop congiunto sul reporting assicurativo

Consultazioni terminate e nuovi report

- o EIOPA: Consultazione sulle modifiche in ambito di reportistica di vigilanza e di requisiti di trasparenza - la risposta dell'industria
- o EIOPA: Consultazione in materia di vigilanza delle imprese in run-off - la risposta dell'industria
- o EIOPA: Report sull'approccio all'implementazione della transizione dai tassi IBOR e documentazione tecnica per il calcolo dell'EFR
- o EIOPA: Report sulle misure di risanamento e risoluzione delle crisi

Altre pubblicazioni

- o IVASS: Il reporting Solvency II al 30 giugno 2021
- o EIOPA: Report annuale sulle assicurazioni europee

Approfondimenti

- o Review 2020: Insurance Recovery and Resolution Framework Proposal

Appendice

Le principali novità



Review 2020: Stato dei lavori

- Con l'adozione delle proposte di modifica al framework Solvency II, la Commissione ha aperto la **consuetudine procedura di breve consultazione sui testi pubblicati** (c.d. "[Have your say](#)") della durata di 8 settimane (scadenza il 19 novembre). La Commissione inserirà tutti i commenti ricevuti in una sintesi che verrà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo.
- Nel **Consiglio ECOFIN del 5 ottobre** (per il quale è disponibile il [link](#) alla registrazione della sessione pubblica) è avvenuto il **primo scambio di opinioni sulla proposta della Commissione**. L'Italia ha, in particolare, evidenziato la necessità di apportare modifiche alla proposta relativa alla risk correction nell'ambito del Volatility Adjustment.
- Si attendono gli sviluppi in ambito di Livello 1 (Direttiva) e l'inizio dei lavori di Livello 2 (Atti delegati).

EIOPA: Commenti al pacchetto di proposte Solvency II della Commissione

Il 1° ottobre **EIOPA** ha [commentato, in un comunicato, le proposte della Commissione europea](#) recentemente pubblicate. In particolare, l'Autorità:

- **accoglie con favore il pacchetto di proposte**, nel complesso in linea con gli obiettivi contenuti nell'Opinion del 17 dicembre scorso, **con particolare riferimento** ai seguenti aspetti:
 - **sviluppo di un Recovery and Resolution Framework** (nonostante abbia espresso il rammarico per la mancata considerazione degli schemi di armonizzazione minima dei sistemi di garanzia assicurativa, considerati fondamentali per garantire il corretto funzionamento e promuovere la fiducia nel mercato unico europeo) (cfr. Approfondimento);
 - **inclusione di strumenti di carattere macroprudenziale**;
 - **rafforzamento del principio di proporzionalità** (pur evidenziando l'importanza di una sua integrazione nel processo di revisione prudenziale piuttosto che essere considerato come un "insieme di regole" e di automatismi);
 - **inclusione di scenari di rischio di cambiamento climatico e assegnazione dei mandati in tema di finanza sostenibile** e, in particolare, quelli relativi ai rischi di sostenibilità ambientale.

EIOPA accoglie, inoltre, positivamente le intenzioni della Commissione di modificare la metodologia di estrapolazione della curva Risk Free e il calcolo del sottomodulo di rischio di tasso di interesse nonché l'introduzione di ulteriori strumenti e misure per fronteggiare il rischio sistemico e per rafforzare il ruolo dell'Autorità nell'ambito della vigilanza transfrontaliera.

Accoglie negativamente, invece, la decisione della Commissione di rimuovere le considerazioni sull'illiquidità ai fini dell'aggiustamento della volatilità (c.d. illiquidity ratio) e gli allentamenti relativi alla calibrazione del Risk Margin e del requisito

patrimoniale per il rischio di tasso di interesse per scadenze lunghe, ritenute dall'Autorità potenziali fonti di rischi per la stabilità delle compagnie.

BCE-EIOPA: Workshop congiunto sul reporting assicurativo

Il 20 ottobre si è svolto un workshop congiunto della Banca Centrale Europea e di EIOPA in tema di reporting prudenziale assicurativo.

All'evento hanno partecipato anche rappresentanti della Commissione europea, dell'industria assicurativa, di Banca d'Italia e dell'ESRB.

Gli interventi hanno riguardato:

- i. il **processo di revisione di Solvency II**, con una presentazione della Commissione europea volta ad illustrare i principali **obiettivi** delle **modifiche** contenute nel pacchetto adottato il 22 settembre scorso e le relative **stime di impatto**, con un **focus** sugli emendamenti in tema di **reportistica**.
- ii. la **consultazione EIOPA sulle modifiche agli Implementing Technical Standards (ITS) in materia di reporting**, con una presentazione della stessa Autorità sul processo, l'ambito di applicazione degli emendamenti e le tempistiche.
- iii. il **punto di vista della Banca Centrale Europea** sugli impatti delle modifiche sulle proprie statistiche e sulla coerenza e qualità dei dati (es: fondi di investimento);
- iv. il **punto di vista dell'industria assicurativa europea** (vedi [risposta Insurance Europe](#));
- v. l'**illustrazione di un progetto coordinato da Banca d'Italia e Banca di Francia**, volto a investigare l'impatto delle **incoerenze nella classificazione degli asset nei template assicurativi** (QRT SE.06.02, "list of assets") - dovute ad aggiornamenti nella tassonomia o a errori di reportistica - sull'analisi delle relative serie storiche, attraverso un approccio di machine learning (e con un'applicazione ai dati del mercato assicurativo italiano);
- vi. le **considerazioni di DNB** (De Nederlandsche Bank) **su data quality** ed efficienza dei dati;
- vii. **esempi sull'uso dei dati assicurativi a cura di BCE, EIOPA, ESRB** (analisi di impatto in "scenari di stress", monitoraggio dei rischi, analisi della stabilità finanziaria del sistema economico).

Consultazioni terminate e nuovi report



EIOPA: Consultazione sulle modifiche in ambito di reportistica di vigilanza e di requisiti di trasparenza - la risposta dell'industria

Il 17 ottobre è **terminato il periodo di consultazione sul documento EIOPA** - pubblicato lo scorso 23 luglio - contenente le proposte **di modifica alle norme tecniche di attuazione** (ITS, Implementing Technical Standards) **in ambito di reportistica e disclosure**, con l'obiettivo di: modificare alcuni dei requisiti di reportistica pubblicati con l'Opinion EIOPA, apportare semplificazioni alla reportistica trimestrale per tutte le imprese, eliminare alcuni modelli e introdurre nuove soglie per promuovere requisiti di reportistica più proporzionati e basati sul rischio (per dettagli, si veda [ANIA Trends Solvency n. 7](#)).

ANIA ha veicolato i messaggi del mercato assicurativo italiano attraverso la [risposta elaborata da Insurance Europe](#).

Nel complesso, il settore assicurativo ritiene che l'Autorità non abbia tenuto adeguatamente in considerazione il feedback fornito dal settore assicurativo in precedenti consultazioni sul tema.

I **tempi di implementazione** proposti (Q4 2022) sono, infatti, **troppo brevi** dato l'enorme numero di modifiche proposte, tenuto conto anche dell'**incoerenza tra le tempistiche di entrata in vigore degli stessi ITS** (non prima dell'inizio del 2022) e quelle di **Livello 1** (Direttiva) e **Livello 2** (Atti Delegati), il cui processo è ancora in corso o non ancora avviato. Ciò comporterebbe costi di implementazione ed eccessivi oneri non giustificati per le imprese.

EIOPA: Consultazione in materia di vigilanza delle imprese in run-off - la risposta dell'industria

Il 17 ottobre è **terminato il periodo di consultazione per il Supervisory Statement in materia di vigilanza delle imprese in run-off**, pubblicato da EIOPA lo scorso 23 luglio con l'obiettivo di definire le aspettative di EIOPA sul tema nei confronti delle Autorità di vigilanza in un'ottica di armonizzazione a livello europeo.

ANIA ha veicolato i messaggi del mercato assicurativo italiano attraverso la [risposta elaborata da Insurance Europe](#).

Nel complesso, il **settore accoglie con favore gli sforzi di EIOPA volti a creare un level-playing field** per gli standard di qualità dei modelli di business relativi alla gestione delle imprese in liquidazione, poiché lo ritiene utile **per garantire il corretto funzionamento di tale segmento di mercato** e la conseguente liberazione di risorse utili sia ad affrontare nuove sfide in tema di investimenti sia ad adempiere agli obblighi di lungo periodo nei confronti degli assicurati

Le Autorità di vigilanza dovrebbero, tuttavia, cercare di assicurare un processo regolare, rapido e adeguato con costi di trasferimento e oneri amministrativi ragionevoli.

Obiettivo della Dichiarazione di vigilanza dovrebbe, infine, essere la convergenza della vigilanza rispetto ai requisiti esistenti nella regolamentazione (mediante una formulazione che tenga conto dell'approccio risk-based del framework Solvency II), piuttosto che l'istituzione di requisiti aggiuntivi per i soggetti vigilati o per le Autorità di vigilanza.

EIOPA: Report sull'approccio all'implementazione della transizione dai tassi IBOR e documentazione tecnica per il calcolo dell'RFR.

Il 30 settembre EIOPA ha pubblicato un [rapporto sulla metodologia e sui tempi di implementazione della transizione dai tassi swap IBOR ai nuovi tassi di riferimento OIS](#).

Il Report include anche i [risultati della richiesta di informazioni](#) sul potenziale impatto della transizione e i feedback ricevuti attraverso la relativa [pubblica consultazione](#) (terminata il 23 luglio).

Al fine di integrare la **nuova metodologia** nel framework Solvency II, il 5 ottobre l'Autorità ha pubblicato la **nuova documentazione tecnica** sulla [metodologia per derivare la struttura a termine della curva dei tassi risk-free \(RFR\)](#). Quest'ultima sarà **implementata a partire da gennaio 2022** e interesserà principalmente la sterlina britannica (GBP), il franco svizzero (CHF) e lo yen giapponese (JPY).

Il documento contiene, in particolare, modifiche i) agli strumenti finanziari da utilizzare per il calcolo della curva di riferimento per le valute LI, CHF e JPY (titoli di

stato invece di swap); ii) al valore del Last Liquid Point (LLP) per CHF e GBP (rispettivamente, da 25 a 15 anni e da 50 a 30); iii) ai punti intermedi per diverse valute.

Per quanto riguarda il **Credit Risk Adjustment** (CRA) (la correzione negativa da applicare alla curva dei tassi risk-free per tener conto del rischio di credito riflesso nel tasso variabile dei contratti swap su tassi di interesse), EIOPA ne prevede l'**eliminazione nel caso di strutture a termine basate su Overnight Indexed Swap (OIS)**, in ragione della trascurabilità del rischio di credito per tali strumenti. Le modifiche prevedono, inoltre, che per il franco svizzero si applicherà lo stesso CRA dell'euro, attualmente pari a 10 bps, che andrà tuttavia calcolato sulla base dell'OIS €STR anziché dell'OIS EONIA attualmente in uso.

Al fine di garantire una transizione agevole, EIOPA supporterà gli operatori di mercato con la pubblicazione di due serie di curve ("dual run") per tre mesi consecutivi prima della data di transizione.

EIOPA: Report sulle misure di risanamento e risoluzione delle crisi

L'8 ottobre EIOPA ha pubblicato il suo secondo rapporto "Failures and Near Misses" sulle crisi di impresa e sulle "quasi insolvenze", che comprende complessivamente 219 casi rilevanti del settore assicurativo. Nel primo report, pubblicato ad agosto 2018, EIOPA ha condotto una prima analisi sulle principali cause di insolvenza nel settore.

Il rapporto fa il punto sulle **azioni più comuni intraprese dalle imprese e dalle Autorità nazionali** durante le fasi di recupero e risoluzione dei fallimenti e dei casi di crisi. Il database su cui si fonda il rapporto raccoglie informazioni sull'**impatto delle varie misure implementate**, utili a migliorare le conoscenze di vigilanza negli ambiti della prevenzione e della riduzione delle eventuali perdite.

L'analisi esamina anche i casi transfrontalieri e rileva che, sebbene essi rappresentino solo un piccolo numero dei fallimenti segnalati, le perdite per gli assicurati sembrano verificarsi più spesso rispetto ai casi di crisi a livello nazionale.

I risultati del rapporto fornirebbero ulteriore sostegno alle **opinioni di EIOPA sulla necessità di un quadro comune di risanamento e risoluzione a livello UE e di un livello minimo di armonizzazione attraverso la rete degli IGS** (fondi di garanzia) nazionali per ridurre l'impatto dei fallimenti e proteggere meglio gli assicurati.

Altre pubblicazioni



IVASS: il reporting Solvency II al 30 giugno 2021

Il 21 ottobre IVASS ha pubblicato il Bollettino statistico contenente i dati Solvency al 1° semestre del 2021 riguardanti gli attivi, gli investimenti, le riserve tecniche e il requisito patrimoniale di solvibilità, sia per le imprese individuali che per i gruppi assicurativi (portafoglio diretto italiano delle imprese nazionali vigilate dall'Istituto).

EIOPA: Report annuale sulle assicurazioni europee

Il 1° ottobre EIOPA ha pubblicato l'Annual European Insurance Overview a integrazione delle statistiche presenti sul sito web, al fine di fornire una panoramica di facile utilizzo e accessibilità. Il report si basa sulle informazioni di Solvency II riportate annualmente.

Review 2020: Insurance Recovery and Resolution Framework Proposal

Il pacchetto di misure adottate dalla Commissione europea lo scorso 22 settembre 2021 contiene una **proposta legislativa per una nuova Direttiva in tema di risanamento e risoluzione** ([Insurance Recovery and Resolution Framework](#));

La proposta della Commissione è basata sul lavoro preparatorio sviluppato da EIOPA negli scorsi anni, in particolare: i) sull'[Opinion on the harmonisation of recovery and resolution frameworks for \(re\)insurers across the Member States](#) pubblicata a luglio 2017; ii) sulle evidenze del [primo report sui "failures and near-misses"](#) nel settore assicurativo (2018); iii) sull'[Opinion sulla revisione](#) della direttiva Solvency II pubblicata lo scorso dicembre; iv) sulle relazioni dell'ESRB del [2017](#) e del [2018](#) che sostengono la necessità di un quadro armonizzato di risanamento e risoluzione nel settore assicurativo.

Tali lavori hanno condotto l'Autorità a ritenere che **rischi di investimento e di sottoscrizione siano tra le principali cause di fallimento di una compagnia di assicurazione** - nonostante la consapevolezza che il framework Solvency II abbia rafforzato la resilienza complessiva del settore - e che tali rischi siano **esacerbati dal prolungato periodo di bassi tassi di interesse** che contribuirebbe, da un lato, a favorire atteggiamenti di "search for yield" da parte delle compagnie e, dall'altro, ad incrementare il rischio da reinvestimento o, in caso di bruschi rialzi dei tassi, di riscatti di massa.

Inoltre, come confermato anche nel [secondo rapporto sulle crisi d'impresa e sulle "quasi insolvenze"](#) (pubblicato da EIOPA l'8 ottobre), da un confronto **tra le azioni più comuni intraprese dalle imprese e dalle Autorità nazionali** durante le fasi di risanamento e risoluzione dei casi di crisi, emerge come ci siano **forti disomogeneità tra gli Stati Membri**.

Nelle intenzioni della Commissione, il testo adottato ha l'**obiettivo, quindi, di creare un quadro uniforme a livello europeo che garantisca che le imprese di assicurazione e le Autorità di vigilanza dispongano dei mezzi per intervenire con sufficiente tempestività e rapidità in una situazione di crisi**, anche transfrontaliera, per proteggere gli assicurati, riducendo al minimo l'impatto sull'economia, sul sistema finanziario e sui contribuenti.

La proposta, pur basandosi sulla Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) e sul Regolamento per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali (CCPRR), mira a riflettere le specificità del settore assicurativo e del relativo quadro prudenziale.

Il testo dovrà essere **recepito** negli Stati Membri **entro 18 mesi dall'entrata in vigore**.

Di seguito si riporta una sintesi dei principali contenuti.

Ambito di applicazione (art. 1)

La proposta di Direttiva riguarda la **gestione delle crisi** (poteri preventivi, pianificazione e risoluzione preventiva, risanamento) **in relazione a tutte le imprese di assicurazione** (che siano parte o meno di un gruppo) e **riassicurazione stabilite nell'UE** soggette al quadro di Solvency II.

Inoltre, poiché il fallimento di un'entità facente parte di un gruppo può incidere sulla solvibilità e sulle operazioni dell'intero gruppo, la proposta prevede che:

- i. il **piano** preventivo di risanamento e di risoluzione **identifichi e comprenda tutte le entità rilevanti dei gruppi di cui un'impresa può far parte**;
- ii. **le Autorità di vigilanza dispongano di mezzi d'azione efficaci** nei confronti di tali entità per imporre azioni correttive che tengano conto della solidità finanziaria del gruppo, per affrontare gli ostacoli alla possibilità di risoluzione in un contesto di gruppo e per produrre un sistema di risoluzione coerente per il gruppo nel suo insieme, in particolare in un contesto transfrontaliero.

Costituzione delle Autorità di risoluzione (art. 3)

Ogni Stato Membro è tenuto a designare Autorità Nazionali di Risoluzione dotate di strumenti di risoluzione e poteri armonizzati per intraprendere azioni rapide ed efficaci in caso di necessità (ad esempio: banche centrali nazionali, ministeri competenti, autorità amministrative pubbliche o altre autorità incaricate di poteri amministrativi pubblici).

Obblighi "semplificati" (art. 4)

Per garantire l'adeguatezza e l'efficacia del quadro proposto la proposta contiene, inoltre, **requisiti proporzionati che tengono conto della natura, delle dimensioni e della complessità** dell'organizzazione, delle attività e dei servizi di un assicuratore. Le Autorità sono tenute a riferire a EIOPA in merito all'applicazione di tali obblighi su base annuale.

Piano di risanamento preventivo (artt. 5-8):

Sia i gruppi sia le imprese singole sono tenute a predisporre, aggiornare periodicamente e presentare all'Autorità di vigilanza un piano di risanamento preventivo che preveda le azioni che l'impresa/il gruppo intende intraprendere per il ripristino della propria posizione finanziaria qualora questa sia significativamente deteriorata. Le Autorità di vigilanza identificano gli assicuratori obbligati a redigere piani di risanamento preventivo sulla base di una serie di fattori. Nel complesso, **almeno l'80% del mercato di uno Stato membro** dovrebbe essere soggetto a tali requisiti. Le imprese a basso rischio secondo l'art. 29a della proposta di Direttiva Solvency II, c.d. "low-risk undertakings" sono sempre escluse dalla redazione del piano di risanamento.

Pianificazione della risoluzione e valutazione della possibilità di risolvere le crisi (artt. 9-16):

Le Autorità di risoluzione sono tenute a preparare piani di risoluzione che stabiliscano le azioni che l'Autorità prevede nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione. Complessivamente, **il 70% delle imprese per Stato membro dovrebbe essere soggetto a piani di risoluzione** (ad esclusione delle imprese a basso rischio, su base individuale). Le imprese a basso rischio secondo l'art. 29a della proposta di Direttiva Solvency II, c.d. "low-risk undertakings" sono sempre escluse dalla redazione del piano di risoluzione.

I piani di risoluzione non possono basarsi su alcuna tipologia di sostegno finanziario pubblico straordinario ad eccezione, se disponibili, di Insurance Guarantee Schemes (fondi di garanzia assicurativa) o eventuali accordi di finanziamento.

Gli Stati membri provvedono affinché le Autorità di risoluzione, previa consultazione con l'Autorità di vigilanza, valutino in che misura le imprese di assicurazione o di riassicurazione che non fanno parte di un gruppo siano "resolvable". A tale scopo, un'impresa di assicurazione è considerata "resolvable" se è possibile e credibile che tale impresa sia liquidata con procedura ordinaria di insolvenza o che l'Autorità di risoluzione ristrutturare tale impresa applicandole i diversi strumenti di risoluzione di cui dispone.

Obiettivi della risoluzione:

- tutela di assicurati, beneficiari e aventi diritto;
- mantenimento della stabilità finanziaria;
- assicurare la continuità delle funzioni critiche;
- protezione dei fondi pubblici, riducendo al minimo la dipendenza dal sostegno finanziario pubblico straordinario.

Per **funzioni critiche** si intendono le attività, i servizi o le operazioni che:

- non possono essere sostituite entro un termine ragionevole o a un costo ragionevole;
- la cui assenza sarebbe suscettibile di:
 - o avere un impatto significativo sul sistema finanziario e sull'economia reale in uno o più Stati Membri;

- o incidere sul benessere sociale di un gran numero di assicurati;
- o dare luogo a perturbazioni di carattere sistemico;
- o minare la fiducia generale nella fornitura di servizi assicurativi.

Condizioni per la risoluzione (art. 19):

La proposta stabilisce **parametri comuni affinché si avvii la procedura** di applicazione degli strumenti di risoluzione.

Prevede, quindi, che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia sottoposta a operazione di risoluzione **quando è in dissesto o quando rischia di fallire e se non vi è alcuna prospettiva che alternative del settore privato o misure di vigilanza possano scongiurarne il fallimento** (c.d. "Failing or Likely to Fail").

Allo stesso tempo, è **necessario garantire che tali misure vengano attivate solo quando l'interferenza con i diritti delle parti interessate sia giustificata e nei casi in cui l'azione di risoluzione sia nell'interesse pubblico**.

Affinché un'impresa sia considerata "Failing or likely to fail" devono valere le seguenti condizioni (le prime tre osservate o attese nel breve periodo):

- Violazione dell'MCR;
- Violazione delle condizioni per l'autorizzazione a operare;
- Incapacità di ripagare il proprio debito o altre passività;
- Necessità di un sostegno finanziario pubblico straordinario.

Strumenti e poteri di risoluzione (artt. 26-52)

Quando le condizioni per la risoluzione sono soddisfatte, **le Autorità di risoluzione hanno il potere di applicare i seguenti strumenti di risoluzione**:

- **"Write-down" o conversione**: svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e di debito e di altre passività ammissibili della compagnia, da utilizzare esclusivamente per agevolare l'applicazione di altri strumenti risolutivi come il "solvent run-off" o gli strumenti di trasferimento.
- **"Solvent run-off"**: l'autorizzazione a sottoscrivere nuovi contratti di assicurazione viene revocata al fine di limitare l'attività dell'impresa all'amministrazione esclusiva del portafoglio esistente, massimizzando così la copertura dei sinistri assicurativi da parte degli attivi esistenti.
- **Vendita dell'attività**: un'impresa (tutta o in parte) può essere venduta a condizioni commerciali a un acquirente, senza necessariamente conformarsi ai requisiti procedurali che altrimenti si applicherebbero.
- **"Bridge undertaking"**: l'attività di un'impresa (tutta o in parte) può essere temporaneamente trasferita a un ente ponte a controllo pubblico.
- **Separazione di assets e liabilities**: attivi e/o passività deteriorati possono essere trasferiti a un veicolo di gestione per consentirne la gestione e l'elaborazione nel tempo. Può essere utilizzato solo in combinazione con un altro strumento di risoluzione per minimizzare le distorsioni competitive e i rischi di moral hazard.

Finanziamento della risoluzione

- Le **esigenze di finanziamento della risoluzione andranno finanziate principalmente con risorse interne**:
 - o **azionisti e i creditori esistenti**: per assorbire le perdite attraverso l'applicazione dello strumento di svalutazione o conversione;
 - o **contraenti**: possono essere chiamati a contribuire (attraverso la riduzione del loro risarcimento o la revisione del contratto) ma solo come soggetti di ultima istanza.
- **di garanzia assicurativa) e, come ultima istanza, finanziamenti pubblici straordinari.**

Collegi

- La proposta prevede che siano **istituiti Collegi di risoluzione** sotto la guida dell'Autorità di risoluzione del gruppo e con la partecipazione di EIOPA, allo scopo di coordinare le misure preparatorie e risolutive tra le Autorità nazionali per garantire soluzioni ottimali a livello di gruppo
- Processo decisionale congiunto:
 - Le Autorità di vigilanza del gruppo, le Autorità di vigilanza, le Autorità di risoluzione del gruppo e le Autorità di risoluzione, a seconda dei casi, dovrebbero adoperarsi per raggiungere decisioni congiunte su:
 - pianificazione preventiva del risanamento;
 - pianificazione della risoluzione;
 - valutazione della possibilità di risolvere la crisi e misure per rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione;
 - schemi di risoluzione di gruppo.
 - Decisioni individuali come piani di riserva.
 - Possibilità di mediazione (vincolante) con EIOPA.

Principali modifiche alla Direttiva Solvency II (art. 83):

- **Chiarimento dei poteri di vigilanza in condizioni di deterioramento delle condizioni finanziarie** (art.141 Direttiva Solvency): in caso di mancato rispetto (al momento della valutazione o nei successivi tre mesi) di uno qualsiasi degli elementi di cui all'articolo 36(2) della Direttiva Solvency II (ossia sistema di governance, riserve tecniche, requisiti patrimoniali, disposizioni in materia di investimenti, modelli interni), i supervisor hanno il potere di prendere le misure necessarie per ripristinarne la conformità, tra cui:
 - richiedere a un'impresa di aggiornare il piano di risanamento preventivo qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi previste in tale piano;
 - richiedere a un'impresa di adottare le misure previste nel piano di risanamento preventivo (comprese le misure aggiornate);
 - richiedere a un'impresa che non dispone di un piano di risanamento preventivo di identificare le cause della mancata o probabile non conformità ai requisiti normativi e di individuare misure adeguate e un calendario per l'attuazione di tali requisiti normativi;
 - richiedere a un'impresa di sospendere o limitare la remunerazione variabile e i bonus, le distribuzioni su strumenti di fondi propri o il rimborso o il riacquisto di elementi di fondi propri.


La proposta dà mandato a EIOPA di sviluppare e inviare alla Commissione (entro 18 mesi dall'entrata in vigore della Direttiva) **draft Regulatory Technical Standards (RTS)** per specificare:

- a) le informazioni da includere nei piani di risanamento preventivo;
- b) il contenuto dei piani di risoluzione;
- c) l'ambito e i criteri per la valutazione delle condizioni di risoluzione;
- d) gli elementi per effettuare le valutazioni, tra cui la metodologia per calcolare la riserva per perdite aggiuntive da includere nelle valutazioni provvisorie;
- e) il contenuto della clausola contrattuale da inserire nel contratto finanziario disciplinato dal diritto di un Paese terzo;
- f) il funzionamento operativo dei Collegi di risoluzione.

Analogamente, l'Autorità è incaricata di definire **Implementing Technical Standards (ITS)** per specificare le procedure, il contenuto e l'insieme minimo di moduli e modelli standard per la fornitura di informazioni ai fini dei piani di risoluzione e Linee Guida per specificare ulteriori criteri per l'identificazione delle funzioni critiche.


Appendice: grafici e tabelle

Il Volatility Adjustment per l'Italia (bps)




Fonte: Elaborazioni ANIA su dati EIOPA e Refinitiv.

Le componenti del VA vs. spread BTP-Bund (10y)




Fonte: Elaborazioni ANIA su dati EIOPA e Refinitiv.

La struttura dei tassi risk-free (escluso VA)



Fonte: Elaborazioni ANIA su dati EIOPA e Refinitiv.

Il Symmetric Equity Adjustment



Fonte: EIOPA. (*) SA calcolato senza applicazione del floor/cap di -10%/+10%.

Volatility Adjustment (*) vs. 10y-Risk-Free Rate

anno	mese	Volatility Adjustment TOTALE (bps)	VA currency (bps)	Aggiustamento country-Italia (bps)	10y Risk-Free Interest Rates (%)	10y Risk-Free Interest Rates + VA (%)
2021	25 ott. (**)	2	2	0	0,18	0,20
	30 set.	3	3	0	0,07	0,09
	31 ago.	3	3	0	-0,13	-0,09
	31 lug.	3	3	0	-0,17	-0,14
	30 giu.	5	5	0	0,00	0,05
	31 mag.	7	7	0	0,02	0,09
	30 apr.	5	5	0	0,03	0,08
	31 mar.	5	5	0	-0,03	0,02
	28 feb.	8	8	0	-0,08	0,00
2020	31 gen.	6	6	0	-0,29	-0,23
	31 dic.	7	7	0	-0,37	-0,30
	30 nov.	6	6	0	-0,36	-0,29
	31 ott.	12	12	0	-0,38	-0,26
	30 set.	14	14	0	-0,33	-0,19
	31 ago.	13	13	0	-0,24	-0,11
	31 lug.	14	14	0	-0,33	-0,19

(*) Correzione alla curva dei tassi risk-free EIOPA. Fonte: EIOPA; (**) Stima ANIA

Symmetric Equity Adjustment (*) per l'Equity capital charge (%)

31 gen. 2021	28 feb. 2021	31 mar. 2021	30 apr. 2021	31 mag. 2021	30 giu. 2021	31 lug. 2021	31 ago. 2021
0,5	3,6	4,5	5,5	5,7	6,2	7,2	5,3

(*) Correzione alla capital charge applicata agli strumenti azionari, basata su un paniere di indici azionari definito da EIOPA. Fonte: EIOPA.